

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PSICOPEDAGOGICA IL QUADRIFOGLIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSEMINI CA VIA DELLA LIBERTA'
6

Numero REA: CA - 230506

Codice fiscale: 02878340922

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2004 - Statuto completo	2
--	---

Io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che, a mia interpellanza, l'hanno in tutto confermato.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me, occupa quattro pagine e due righe fin qui di due fogli uso bollo.

F.TO

Pibia Eliana

DOTT.SSA ELISABETTA GEDDO LEHMANN NOTAIO

RACCOLTA N. 3152
ALLEGATO "A"

NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1) Il presente statuto disciplina la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente denominata "Cooperativa Sociale Psicopedagogica Il Quadrifoglio" Società Cooperativa Sociale.

Si applicano alla società, in quanto compatibili, le norme sulla Società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede in Assemini.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,

succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La società sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 presso il quale saranno depositati annualmente i bilanci.

ARTICOLO 2) La Cooperativa ha la durata di anni 20 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3) La Società si propone con spirito mutualistico e senza fini speculativi di offrire tramite i propri soci servizi di assistenza psicopedagogica come meglio specificato in appresso.

Essa si propone di svolgere la propria attività prevalentemente a favore di **soci** utenti di beni o servizi; e si avvale prevalentemente nello svolgimento della propria attività, di beni e servizi apportati dai soci.

La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale delle Comunità alla formazione umana e all'integrazione sociale dei cittadini secondo la struttura organizzativa e la finalità di cui alla l.

381/1991 nonché attraverso la elaborazione di progetti personalizzati psicopedagogici.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi ai sensi dell'art.2521.

ARTICOLO 4) La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge 381/91.

La società è retta con i principi della mutualità anche ai fini tributari senza scopo di lucro ed ha per oggetto:

- la gestione di servizi socio educativi alle seguenti fasce di età: bambini, ragazzi, adulti, età matura;
- la prestazione di servizi a enti pubblici e a privati; l'esercizio di attività professionali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva anche tramite l'addestramento professionale, mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività.

La Cooperativa si propone inoltre di svolgere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio psicofisico,

all'educazione e allo sviluppo della potenzialità personali, culturali e professionali, nonché all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione, anche attraverso la acquisizione delle commesse di lavoro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276.

La Cooperativa per il conseguimento dei suddetti scopi potrà:

- a) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- b) compiere tutte le operazioni finanziarie ritenute necessarie con istituti di credito, banche, finanziarie pubbliche e private;
- c) richiedere ed utilizzare le provvidenze della CE, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo scopo della Cooperativa;
- d) acquistare, costruire, affittare strutture mobiliari ed immobiliari necessarie per l'espletamento della propria attività comprese le attrezzature occorrenti;
- e) organizzare corsi di formazione, istruzione e

perfezionamento professionale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili - ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo - alla realizzazione degli scopi sociali.

Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio fra i soci, la Cooperativa potrà anche curare, ma limitatamente ai soci, forme di raccolta e prestito, ai sensi di legge, che dovranno essere disciplinate con apposito regolamento e sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 5) Il numero dei soci è illimitato e variabile e comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci solo le persone fisiche che non avendo interesse in contrasto con quelli della Cooperativa intendono perseguire gli scopi della medesima partecipando alle attività sociali.

Possono essere soci i lavoratori, che esercitano arti o

mestieri attinenti allo scopo ed all'oggetto che la Cooperativa si propone di realizzare e che con le loro capacità effettive di lavoro, attitudini e specializzazione professionale, possano partecipare effettivamente alla attività della società e cooperare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

Possono partecipare alla società soci volontari che prestino la propria attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci ai sensi dello art.2 l.381/91 ed il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. (Art. 2 l. 8.11.1991 n. 381).

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza alla categoria di socio Cooperatore prestatore (che riceve un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti) o socio volontario.

ARTICOLO 6) Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo Amministrativo domanda scritta in

carta libera in cui dovrà indicare:

a) nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione ed ogni altra utile indicazione atta a comprovare lo specifico interesse e attitudine a far parte della Cooperativa;

b) l'ammontare delle quote che sottoscrive, che non potrà mai essere inferiore o superiore rispettivamente ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge impegnandosi a versarle non appena ne sarà fatta richiesta.

c) la conoscenza delle norme di legge e di Statuto, le quali si impegna ad osservare, così come si impegna ad osservare le deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di sua presentazione.

La procedura di ammissione è regolata dallo articolo 2528.

All'atto del versamento delle quote sottoscritte, dovrà essere versata da parte del socio ammesso alla Cooperativa una tassa di ammissione che sarà stabilita dall'Assemblea dei soci sulla base delle risultanze del bilancio.

ARTICOLO 7) Possono essere ammessi come soci ordinari elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ARTICOLO 8) Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore ai limiti di legge.

ARTICOLO 9) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione ed in caso di morte quando non sia possibile la prosecuzione del rapporto sociale con gli eredi del de cuius.

ARTICOLO 10) Oltre che nei casi in cui il recesso sia consentito dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in condizione di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta in ogni caso all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi e le condizioni che legittimano il recesso.

ARTICOLO 11) La decadenza è pronunciata dall'Assemblea nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e nei

confronti di coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, nonché che abbiano raggiunto i limiti che assicurano il diritto al godimento della pensione di vecchiaia.

ARTICOLO 12) Oltre alle cause espressamente previste dalla legge l'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o degli eventuali regolamenti sociali, né rispetti le deliberazioni validamente prese dagli organi sociali o che si renda autore di inadempienze che non consentano la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto sociale;

b) senza giustificato motivo non intervenga personalmente per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;

c) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo con la Cooperativa;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) tenga una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

g) in qualunque modo arrechi gravi danni anche morali alla Cooperativa o fomenti dissidi e disordini in essa.

ARTICOLO 13) In caso di morte del socio il rapporto sociale potrà continuare con l'erede o quello degli eredi che sia in possesso dei requisiti legali e statutari richiesti. In questo secondo caso le comunicazioni rivolte all'erede si intenderanno estese anche ai coeredi. Diversamente il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

ARTICOLO 14)

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei

termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

ARTICOLO 15) I soci receduti, decaduti, esclusi o gli eredi del socio defunto con cui non sia possibile continuare il rapporto sociale, hanno diritto al rimborso delle quote di capitale conferito e relative rivalutazioni nonché ai dividendi eventualmente ed effettivamente maturati la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso l'Assemblea potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Cooperativa ed i suoi soci, corrispondere la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Il rimborso verrà comunque liquidato su richiesta

scritta dell'interessato.

Le quote non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 16) Il Patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a euro 25 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima;

b) dai prestiti sociali i cui importi non potranno superare i limiti indicati dalla legge;

c) dalle azioni di partecipazione cooperativa di soci e terzi eventualmente emesse ed il cui ammontare non potrà superare il valore contabile delle riserve

indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato;

d) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art. 18;

e) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, decaduti o agli eredi dei soci defunti;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla Cooperativa e ammessi dalla legge;

h) da ogni altra riserva prevista per legge.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 17) Ai soci ordinari e tecnico amministrativi in quanto impegnati nelle attività sociali, spettano oltre alle retribuzioni nella misura stabilita dalle norme dei C.C.N.L. compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e quindi

delle esigenze sociali, i residui attivi dell'esercizio a norma del successivo art. 18.

ARTICOLO 18) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Presidente provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza nel rispetto delle norme

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre per cento) deve essere destinata alla costituzione e all'incremento dei fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le modalità previste dalla legge;
- c) E' fatto divieto di distribuire il dividendo in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni

Postali fruttiferi aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari in sottoscrizione ai soci Cooperatori in misura superiore ai 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

è fatto divieto di distribuire riserve fra i soci Cooperatori.

d) l'eventuale rimanenza a riserva straordinaria o a fini mutualistici.

L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali dividendi ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e accreditati per ciascuno di essi in conto nuove quote sociali, purché non si superino i limiti stabiliti dalla legge al proposito.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la Cooperativa col proprio patrimonio e conseguentemente i soci solo nei limiti della quota sottoscritta.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Cooperativa.

L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori. I ristorni saranno ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del

principio di parità di trattamento ex. art.2516.

L'erogazione può avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, o mediante integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

Con apposito regolamento da redigersi dall'organo Amministrativo e da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, saranno meglio precisati i criteri e le modalità di ripartizione dei ristorni.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19) Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale (se istituito).

ARTICOLO 20) L'Assemblea ordinaria, è convocata dal Presidente:

- a) almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e relativi allegati;
- b) per la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale (se

istituito);

c) per la determinazione del compenso per il Presidente, per il Vicepresidente per i Sindaci (se istituiti), deliberandone la eventuale responsabilità;

d) per la determinazione della tassa di ammissione;

e) per la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno o rimessi alla sua competenza dal Presidente, in particolare in tema di ammissione dei soci e scioglimento del rapporto sociale;

f) per l'approvazione di eventuali regolamenti sociali;

ARTICOLO 21) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento della società e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 22) Il Presidente può inoltre convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile al fine del miglior andamento della gestione sociale. Deve altresì convocare l'Assemblea quando venga fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

La convocazione deve effettuarsi dieci giorni prima della data della riunione, attraverso qualunque mezzo idoneo purché in forma scritta, ivi compresa l'affissione dell'avviso presso i locali della sede

sociale. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed occorrendo della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, il Presidente ed il Collegio Sindacale (se istituito).

ARTICOLO 23) L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Cooperativa, oppure sul trasferimento della sede sociale, le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione devono essere prese col voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società.

ARTICOLO 24) Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano salvo che non si tratti di decisioni che attengono a persone e a elezioni delle cariche sociali nel qual caso il sistema di voto sarà a scrutinio segreto, così come quando venga richiesto da almeno 1/4 (un quarto) dei soci presenti o rappresentati.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che risultino in regola nei rapporti contributivi con la società. Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta e posseduta.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo solo un altro socio. Tuttavia nelle assemblee straordinarie non è ammessa delega.

ARTICOLO 25) L'Assemblea, tanto in sede ordinaria, quanto in sede straordinaria, è presieduta dal Presidente. La nomina del segretario, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. In assenza del Presidente,

l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal socio con più anni di attività all'interno della cooperativa.

ARTICOLO 26) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri scelti fra i soci e nominati dalla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 3 anni salvo revoca, dimissioni, o perdita della qualità di socio, ed è rieleggibile.

E' presieduto da un Presidente.

E' Presieduto da un Presidente che deve essere socio e che rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di gestione della Cooperativa.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art.2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facoltà inoltre di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

ARTICOLO 27) Tutte le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente in caso di delega, assenza o impedimento. Nei confronti di terzi la sottoscrizione del Vicepresidente fa fede dell'impedimento del Presidente.

Al Vicepresidente spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del suo ufficio. Dura in carica tre anni, salvo revoca, dimissioni o perdita della qualità di socio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 28) La nomina del Collegio Sindacale è attuata, ai sensi di legge, dalla Cooperativa, qualora

si verificassero i presupposti per la sua
obbligatorietà.(art.2477)

Il collegio sarà composto di tre membri effettivi più
due supplenti scelti ed operanti secondo le
disposizioni dell'art.2403 e seguenti del c.c. -anche
fra non soci.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre
anni e sono rieleggibili né possono essere rimossi
senza giusta causa.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori
notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Può altresì scambiare informazioni
con i corrispondenti organi delle società controllate
in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione

e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29) Per meglio disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere elaborato dal Organo Amministrativo un regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 30) In caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra soci, determinandone i poteri. Tutto il patrimonio residuo della liquidazione, esclusi il capitale versato ed i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 31) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo

dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 32) Per quanto non è regolato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative sociali e sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.TO

Pibia Eliana

DOTT.SSA ELISABETTA GEDDO LEHMANN NOTAIO

Copia su supporto telematico

conforme all'originale su supporto cartaceo,

ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000

che si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari, autorizzata con